


Modifiche all'ordinanza sui casi di rigori

Ultimo aggiornamento: 13.01.2021

Condizioni che danno diritto

in conformità all'ordinanza federale sui casi di rigore

- Costituzione dell'azienda anteriore al 1° marzo 2020
- Cifra d'affari minima di 50'000 CHF
- I costi salariali sono sostenuti principalmente in Svizzera
- Sono disponibili le ricevute e le prove richieste



Diritto alle prestazioni

secondo i regimi cantonali

CASO DI RIGORE

L'ordinanza federale determina le modalità di ripartizione dei fondi federali tra i Cantoni e le condizioni che devono essere soddisfatte affinché la Confederazione possa contribuire ai costi delle misure cantonali di rigore.

Per l'attuazione, le disposizioni dei Cantoni sono decisive.

Consultare [i punti di contatto](#) cantonali.

Prestazioni per casi di rigore

articolo 8 dell'ordinanza casi di rigore

Nella modifica dell'ordinanza sui casi di rigore del 13 gennaio 2021 sono stati aumentati gli importi massimi delle prestazioni a fondo perduto:

Finora: max. 10% della cifra d'affari e 500'000 CHF per ciascuna impresa.
Novità: max. 20% della cifra d'affari e 750'000 CHF per ciascuna impresa.
I Cantoni possono aumentare il limiti massimi a 1,5 milioni di franchi, a condizione che i proprietari contribuiscano con almeno lo stesso importo di capitale proprio fresco o che i finanziatori rinuncino ai loro crediti.

La configurazione concreta degli aiuti per i casi di rigore rientra nella competenza dei Cantoni, che possono concedere fidejussioni, garanzie, mutui e/o contributi a fondo perduto.

Divieto di distribuire dividendi

Novità: il divieto di distribuire dividendi viene ridotto per tutte le imprese da 5 a 3 anni oppure fino al rimborso.